

## «Passaggio» riservato ai liberi professionisti

Con quota 100, chi ha contributi accantonati presso una Cassa per liberi professionisti iscritti a un albo può ricorrere a una sola strada per accedere alla pensione anticipata: la ricongiunzione onerosa (legge 45/1990) dalla Cassa verso la Gestione Inps accentratrice. Il libero professionista può ricongiungere in ogni momento in cui vi sia obbligo di iscrizione alla Cassa (articolo 1, commi 1, 2 e 3). La ricongiunzione in base all'articolo 1, comma 4, è in una Gestione diversa da quella di iscrizione se si è raggiunta l'età pensionabile nella Gestione di accentramento e si hanno almeno dieci anni di contributi continuativi in regime obbligatorio. Ma se l'assicurato non dà seguito alla richiesta,

lasciandola decadere o rifiutando l'onere, può chiedere una nuova ricongiunzione solo dopo altri dieci anni di assicurazione, di cui almeno cinque continuativi in regime obbligatorio presso la stessa Gestione. La Cassa liquida quanto deve secondo le proprie norme (contributi soggettivi o individuati dal regolamento interno) e trasferisce alla Gestione i contributi acquisiti maggiorati con tasso di interesse del 4,5% in ragione d'anno. L'onere è calcolato con riserva matematica fino al 1995, o fino al 2011 per gli assicurati con almeno 18 anni di contributi al 1995. Per periodi post 31 dicembre 1995 o post 2011 vale l'aliquota contributiva vigente alla data della domanda.



## IL RISCATTO DI LAUREA

### Recupero degli anni che non hanno copertura

Il riscatto del titolo di laurea (o dottorato di ricerca o titolo abilitante) presenta i seguenti requisiti: il titolo di studio deve essere stato già conseguito e il periodo da riscattare non deve avere copertura contributiva nel Fondo cui si indirizza la domanda o in altri regimi previdenziali. Se il soggetto ha contribuito in più Gestioni Inps, potrà scegliere di riscattare in una qualsiasi di queste. Si possono riscattare solo gli anni della durata legale del corso di laurea; il costo ha due tipologie di quantificazioni a seconda di quando ha studiato il richiedente. L'onere si calcola con la riserva matematica se il periodo da riscattare è valutato con metodo retributivo (sempre per periodi di studi ante '96, e anche dal '96 al 2011 se si hanno 18

anni di contributi al '95). In questo caso, per determinare l'onere si calcola il vantaggio sulla pensione creato dal riscatto e lo si moltiplica per un coefficiente attuariale. L'onere si calcola con il sistema a percentuale se il periodo da riscattare è valutato con calcolo contributivo (per periodi di studio dal '96 o solo dal 2011 per chi aveva 18 anni di contributi al '95). In questo caso si applica l'aliquota contributiva in vigore al momento della richiesta per la contribuzione lvs obbligatoria proiettata sull'imponibile contributivo delle ultime 52 settimane. Si risale agli ultimi 12 mesi di lavoro, si applica l'aliquota del 33-34% e si riparametra per il numero di settimane da riscattare.



## IL CUMULO

### Computo dei periodi senza sovrapposizioni

Per arrivare ai 38 anni di quota 100 l'assicurato può computare qualsiasi periodo accantonato nelle gestioni Inps, purché cronologicamente non sovrapposto. Il lavoratore, per godere del cumulo gratuito dei contributi, non deve essere titolare di una pensione diretta in una delle Gestioni interessate dal cumulo stesso. Il cumulo ordinario consente di computare anche le Casse professionali, ma solo per conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata, la pensione anticipata per precoci nonché quella di inabilità e la pensione indiretta, ma non prevede la possibilità di conseguire l'assegno ordinario di invalidità. Nel caso di quota 100, invece, il cumulo non consente di computare le Casse professionali

come Inarcassa e altre. L'importo della pensione in quota 100 in cumulo è dato dalla somma dei pro-quota: ciascuna Gestione Inps determinerà il trattamento in rapporto ai periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e in base alle rispettive retribuzioni. La pensione verrà liquidata con il retributivo ove applicabile, fermo restando che per i periodi successivi al 1° gennaio 2012 dovrà essere utilizzato il sistema contributivo. L'accertamento dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato tenendo conto della contribuzione complessiva maturata nelle gestioni interessate al cumulo, purché i periodi non siano sovrapposti temporalmente.



## L'ACCREDITO GRATUITO

### Agevolazioni per disabili e per il servizio militare

Per arrivare ai 38 anni di contributi richiesti da quota 100 vi sono anche due modalità gratuite di aumento del bagaglio contributivo: il bonus per disabili e l'accredito del servizio militare. La legge 388/2000 consente, a partire dal 2002, ai lavoratori sordomuti e agli invalidi civili certificati oltre il 74% un beneficio contributivo per ogni anno di lavoro effettivamente svolto pari a due mesi di contribuzione figurativa, entro il limite massimo di bonus contributivo di cinque anni di contribuzione, che sarà utile ai fini del diritto alla pensione sia alla sua misura (per le quote retributive). Il riconoscimento del periodo di leva obbligatorio può essere richiesto per gli iscritti

Inps che abbiano prestato servizio nelle Forze armate italiane, nell'Arma dei Carabinieri e altri corpi, con l'accredito di contributi anche in questo caso utili per determinare il diritto e la misura della pensione. Sono accreditabili a domanda i contributi relativi ai periodi di servizio svolto tra la data iniziale di chiamata alle armi e quella di collocazione in congedo illimitato, a condizione che il periodo non sia già coperto da contribuzione. Per ottenere l'accredito il lavoratore deve avere almeno un contributo effettivamente versato anche dopo il servizio militare o riferito a un rapporto di lavoro svolto all'estero in un Paese convenzionato.

